

COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 11.12.2012
C(2012) 9328 final*

*Sen. Renato Schifani
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012) 238 final).

La Commissione si compiace del sostegno dato dal Senato al regolamento proposto, che mira a istituire un quadro generale sicuro e pratico per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari transfrontalieri.

Per quanto concerne i rilievi formulati dal Senato sulla mancanza di precisione riguardo al conferimento alla Commissione dei poteri per adottare atti delegati in determinati settori specifici, la Commissione desidera sottolineare che l'obiettivo del regolamento proposto è istituire uno strumento giuridico flessibile per garantire la certezza del diritto in un settore caratterizzato da sviluppi tecnologici frequenti e imprevedibili.

Il regolamento proposto stabilisce una serie di norme e principi minimi inattaccabili dal punto di vista giuridico e quindi atti a garantire il corretto funzionamento dell'atto legislativo. Per contro, non specifica gli elementi non essenziali di portata generale, considerati di natura più tecnica, che non richiedono scelte politiche rientranti nelle responsabilità del legislatore dell'Unione europea, come evidenziato dalla Corte di giustizia in una recente sentenza¹, e che possono necessitare di aggiornamenti periodici per tener conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle pratiche.


Inoltre, la Commissione ritiene che gli atti delegati siano lo strumento più appropriato per conferire efficacia giuridica alle buone pratiche sviluppate e adottate dai soggetti interessati e per garantire la loro applicazione coerente in tutta l'Unione.

¹ C-355/10, "Codice frontiere Schengen" (Decisione 2010/252/UE – 5.9.2012).

In tale contesto, limitare la durata della delega di poteri alla Commissione complicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo principale del regolamento, poiché l'innovazione e gli sviluppi tecnologici preventivabili possono richiedere in qualunque momento opportuni adeguamenti degli elementi non essenziali del quadro giuridico. Inoltre, una durata limitata della delega di poteri non pregiudicherebbe il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di revocare tale delega, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento proposto.

Confidando che questi chiarimenti rispondano ai rilievi formulati nel parere, auspico la prosecuzione del dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*